

Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vasto;

sentiti i rappresentanti del Direttivo delle Camere Penali di Vasto;

EMANANO

**LE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE CIVILI E
PENALI**

per il periodo da 29 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 a seguito della entrata in vigore del D.L. 137/2020 (cd. RISTORI), salvo proroga:

1)-Al fine di contenere il rischio di contagio epidemiologico le udienze dei procedimenti civili e penali sono celebrate preferibilmente a porte chiuse, salvo diversa disposizione del giudice nel singolo processo.

2)-A norma del comma 4 dell'art. 23 D.L. 137/2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate è assicurata ove possibile mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo TEAMS; il riferimento della norma deve intendersi ai detenuti anche per altra causa ed anche ad eventuali testimoni detenuti.

Al fine di consentire la regolare trattazione dell'udienza, il cancelliere, almeno tre giorni prima, provvede a contattare il carcere nel quale sono ristrette le persone sopra indicate al fine di verificare se il collegamento è tecnicamente possibile e se le stesse intendono rinunciare a comparire (salvo che sia un testimone); nel caso in cui il collegamento sia possibile, il cancelliere provvede inoltre a comunicare il link TEAMS del Giudice.

Si applicano per le modalità da remoto dell'udienza le Linee guida per la gestione delle udienze penali emanate il 6 agosto c.a. al paragrafo 6 in quanto compatibili.

3)-Il quinto comma dell'art. 23 D.L. 137/2020 non consente di tenere da remoto le udienze penali che richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice, ove devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti nonché le discussioni. Per le altre udienze, camerale, preliminari e dibattimentali, è possibile il collegamento da remoto solo se le parti vi consentano: in tal caso è rimessa al singolo Giudice l'individuazione di eventuali processi da trattare con collegamento da remoto e in tal caso egli provvede a richiedere a tutte le parti il consenso entro un congruo termine prima dell'udienza.

4)-Nei procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto le parti possono depositare in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'udienza, note scritte ex art. 221 comma 4 D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020 in cui rinunciano espressamente alla partecipazione all'udienza e dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi riconciliare. Nel caso in cui entrambi i coniugi effettuino tale deposito il giudice con decreto dispone la trattazione scritta dell'udienza.




Permane il vigore dell'art.221 D.L.34/2020, convertito nella L. 77/2020, relativamente alle udienze civili con le indicazioni espresse nella riunione del 24 luglio c.a. dei giudici professionali ed onorari di questo Tribunale.

5)-Le presenti linee guida si applicano, in quanto compatibili, anche al processo innanzi al giudice di pace.

Vasto 4 novembre 2020

Il Procuratore della Repubblica

dott. Giampiero Di Florio



Il Presidente del Tribunale

dott. Bruno Giangiacomo

